

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV - PENALE

11/04/2014, n. 16067

Udienza 26/03/2014

Taglio boschivo: il manovratore della motosega, non aveva ottemperato ai precisi doveri che competono al motoseghista, che era l'unico in grado di tenere sotto controllo il distacco della pianta dalla base del suo tronco, dipendendo solo da lui l'affondo decisivo nel taglio. Egli non aveva osservato tali cautele in quanto, in caso contrario, non avrebbe potuto non accorgersi della presenza dello zio nella traiettoria di caduta del pino e avrebbe potuto ritardare la caduta dello stesso, mettendo prima in sicurezza il congiunto. Veniva altresì evidenziato che senza dubbio ci fu un malinteso nella comunicazione tra zio e nipote; tuttavia la comunicazione data a distanza non doveva tranquillizzare l'odierno ricorrente, dal momento che non vi era nessuna certezza di comprensione da parte dello zio, tra l'altro affetto da ipoacusia bilaterale.

Colpa connotata da imprudenza e negligenza, oltre che dalla violazione di regole di comportamento esigibili, riassunte nel manualetto predisposto dalla PAT per uso dei boscaioli, ben conosciuto dall'imputato

SENTENZA

....

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 26 gennaio 2011 il G.U.P. del Tribunale di Trento, in sede di giudizio abbreviato condannava L.C. in ordine al reato di omicidio colposo alla pena di mesi sei di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche e la diminvente per il rito prescelto.

Concedeva altresì i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

All'imputato era stato contestato di avere per colpa cagionato il decesso dello zio **F.F.**, colpito dal tronco di un albero di pino silvestre che il **L.C.** stava abbattendo senza osservare le regole di sicurezza vigenti per i lavori forestali di abbattimento di alberi, in particolare non premurandosi di avvisare lo zio per tempo prima di eseguire il taglio, non assicurandosi che egli avesse correttamente compreso il pericolo e non sorvegliando ripetutamente, contemporaneamente al taglio, la zona di caduta dell'albero e di pericolo.

Avverso tale sentenza proponeva appello **L.C.** , a mezzo del suo difensore.

La Corte di appello di Trento, con sentenza del 06.04.2012, confermava quella emessa nel giudizio di primo grado e condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e censurandola per i seguenti motivi:

1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art.606, comma I, lett.e) c.p.p. in relazione al travisamento dei fatti. Secondo la difesa i giudici di appello avrebbero travisato completamente le risultanze fattuali in quanto non avrebbero correttamente valutato né la perizia dell'ing. **L.C. A.**, né le prove raccolte sul luogo del fatto dai Carabinieri. Erroneamente sarebbe stato infatti ritenuto carente il sistema di comunicazione tra i protagonisti, dal momento che le parti si erano accordate su tutte le modalità del taglio della pianta. Sarebbe quindi una mera congettura operata dalla Corte di appello l'aver ritenuto che l'urlo di avvertimento dell'imputato che aveva gridato "el ven" sarebbe stato frainteso dallo zio che avrebbe capito "vien", cioè l'invito a venire, ad avvicinarsi. Il **L.C.** avrebbe invece eseguito il taglio con le modalità più opportune e corrette, mentre sarebbe stata la vittima che avrebbe tenuto un comportamento imprevedibile, sottostimando i tempi dello schianto della pianta ed abbandonando la zona di sicurezza per dirigersi verso l'albero. Secondo la difesa inoltre, al momento dell'incidente, la vittima si trovava in buone condizioni di salute e non era affetta né da alcolismo cronico, né da ipoacusia bilaterale, come era emerso altresì dall'autopsia.

2) Violazione dell'art.606 lett. B) ed E) c.p.p. in merito alla sussistenza del reato.

3) Errata applicazione dell'art. 40 c.p.: insussistenza e/o interruzione del nesso di causalità.

Secondo la difesa non di sarebbe il nesso causale tra la condotta posta in essere dall'imputato e l'evento morte che sarebbe stato determinato soltanto dal comportamento anomalo ed imprevedibile della vittima. L'imputato infatti avrebbe adoperato tutte le cautele necessarie per il caso di specie, come era stato accertato dai Carabinieri, con la consequenziale interruzione del nesso di causalità tra la sua condotta e il verificarsi dell'evento lesivo. La Corte di appello avrebbe quindi ritenuto la sussistenza del nesso di causalità sulla base di una sua personale convinzione, non supportata da elementi di prova.

4) Errata applicazione dell'art. 53 c.p.- insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Osserva" sul punto la difesa che il **L.C.** aveva posto in essere tutte le cautele prescritte e necessarie per evitare il realizzarsi di un qualunque tipo di evento lesivo ed aveva pertanto sempre operato nella convinzione di eseguire un lavoro sicuro e protetto, non potendo prevedere che lo zio, che si trovava nella zona di sicurezza, decidesse arbitrariamente di dirigersi verso il luogo di schianto della pianta, dopo che era stato avvertito della caduta della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Si osserva per quanto attiene al vizio concernente il difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez.4, Sent. n.4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.

Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Trento hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilità di **L.C.** in ordine al reato di omicidio colposo ascrittogli. I giudici di appello hanno evidenziato in primo luogo la circostanza che il **F.F.** fu colpito dalla pianta perché si trovava nella zona di pericolo, e cioè nell'ambito ricompreso nella traiettoria di caduta del grosso albero. Tanto premesso hanno dedotto che **L.C.**, manovratore della motosega, non aveva ottemperato ai precisi doveri che competono al motoseghista, quale appunto era l'odierno ricorrente, che era l'unico in grado di tenere sotto controllo il distacco della pianta dalla base del suo tronco, dipendendo solo da lui l'affondo decisivo nel taglio. Ritenevano pertanto i giudici di appello che egli non aveva osservato tali cautele in quanto, in caso contrario, non avrebbe potuto non accorgersi della presenza dello zio nella traiettoria di caduta del pino e avrebbe potuto ritardare la caduta dello stesso, mettendo prima in sicurezza il congiunto.

Veniva altresì evidenziato che senza dubbio ci fu un malinteso nella comunicazione tra zio e nipote; tuttavia la comunicazione data a distanza non doveva tranquillizzare l'odierno ricorrente, dal momento che non vi era nessuna certezza di comprensione da parte dello zio, tra l'altro affetto da ipoacusia bilaterale.

I giudici di merito hanno quindi, sulla base di tali argomentazioni, ritenuto sussistente sia il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento morte, sia la colpa dello stesso, colpa connotata da imprudenza e negligenza, oltre che dalla violazione di regole di comportamento esigibili, riassunte nel manualetto predisposto dalla PAT per uso dei boscaioli, ben conosciuto dall'imputato, che, come si legge nella sentenza impugnata, aveva dichiarato di averlo studiato ed osservato. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 26.03.2014